

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-182/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 9 e articolo 13, paragrafo 1 — Non assoggettamento all'imposta — Nozione di «ente di diritto pubblico» — Società commerciale detenuta al 100 % da un comune, incaricata di determinati compiti pubblici incombenti al medesimo comune — Determinazione di tali compiti e della loro remunerazione in un contratto concluso tra detta società e detto comune)

(2018/C 134/14)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

- 1) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che, salva verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto pertinenti, costituisce una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, soggetta all'imposta sul valore aggiunto in forza di tale disposizione, un'attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un comune.
- 2) L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 dev'essere interpretato nel senso che, salva verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, non ricade nella norma di non assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto, prevista da detta disposizione, un'attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici comunali in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un comune, nell'ipotesi in cui tale attività costituisca un'attività economica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva.

⁽¹⁾ GU C 221 del 10.7.2017.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Mitnitsa Varna / «SAKSA» OOD

(Causa C-185/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Norma europea armonizzata EN 590:2013 — Sottovoce 2710 19 43 della nomenclatura combinata — Criteri rilevanti per la classificazione di una merce come oli da gas)

(2018/C 134/15)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Mitnitsa Varna

Convenuto: «SAKSA» OOD

Con l'intervento di: Okrazhna prokuratura — Varna

Dispositivo

La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, deve essere interpretata nel senso che un olio minerale, come quello in causa nel procedimento principale, non può, a causa delle sue caratteristiche di distillazione, essere classificato tra gli oli da gas nella sottovoce 2710 19 43 di tale nomenclatura, anche qualora tale olio soddisfi i requisiti di cui alla norma armonizzata EN 590, nella sua versione del mese di settembre 2013, relativi ad oli da gas destinati ai climi artici o con inverni rigidi.

(¹) GU C 213 del 3.7.2017.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
(Polonia) il 24 novembre 2017 — WB**

(Causa C-658/17)

(2018/C 134/16)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Parti

Ricorrente: WB

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 46, paragrafo 3, lettera b, in combinato disposto con l'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (¹), debba essere interpretato nel senso che il rilascio dell'attestato relativo a una decisione in materia di successioni, il cui modello è costituito dall'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione del 9 dicembre 2014 che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 (²), è ammissibile anche relativamente a decisioni che certificano lo status di erede ma che non sono dotate (nemmeno in parte) di esecutività;
- 2) Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che costituisce decisione ai sensi di tale disposizione un atto di certificazione della successione ereditaria, rilasciato da un notaio in conformità della domanda concorde di tutti coloro che partecipano al procedimento di certificazione, il quale produce gli effetti giuridici di una decisione giudiziale, passata in giudicato, dichiarativa dell'acquisto dell'eredità — come avviene nel caso dell'atto di certificazione della successione ereditaria redatto da un notaio polacco —

e di conseguenza,

se l'articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che il notaio che predispose tale atto di certificazione debba essere considerato un organo giurisdizionale ai sensi della disposizione da ultimo richiamata.